

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “Avventura Vela ”

## COSTITUZIONE E SCOPI

ART.1: A norma dell'art.18 della Costituzione Italiana e degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile è costituita l'Associazione Sportiva dilettantistica denominata "A.S.D. Avventura Vela" con sede a Quartu S.Elena (Ca) in via G.Parini 14. L'associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed apolitica ed è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività e gratuità delle cariche associative.

ART.2: L'Associazione ha per oggetto esclusivo lo sviluppo, la promozione, l'organizzazione e la disciplina dello sport dilettantistico;

- promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva nonché organizzare corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali;
- in particolare si propone di promuovere la pratica nautica, l'attività velica e la vita marinaresca;
- promuovere e favorire l'inserimento di atleti e non, nello Sport della Vela in tutte le sue forme, organizzando e/o partecipando a livello regionale, nazionale ed internazionale a manifestazioni sportive, anche agonistiche, di carattere velico e di cultura marinaresca;
- diffondere la conoscenza della pratica nautica e dell'attività velica e marinaresca in particolare, dei mezzi di navigazione, della flora e fauna marina, della geografia marina e costiera, del vivere e conoscere il mare favorendo lo sviluppo di un consapevole rapporto tra l'uomo e l'ambiente, in particolare incoraggiando attività volte ad un approfondimento della conoscenza e della tutela dell'ambiente marino;
- si propone di diffondere la conoscenza della pratica nautica e dell'attività velica tramite l'organizzazione di attività culturali e ricreative favorendo la partecipazione anche di non associati a campi-scuola, residenziali e non, per studenti, giovani ed adulti, ai fini di una maggiore divulgazione delle arti marinaresche. Saranno abbinata uscite giornaliere di iniziazione alla navigazione o crociere didattico-ricreative in barca a vela, la partecipazione a regate, dibattiti, convegni e mostre fotografiche attinenti;

L'Associazione organizza corsi di vela, corsi di navigazione costiera e navigazione d'altura tenuti da istruttori formati internamente all'Associazione e non, corsi sulla gestione e sulla organizzazione della vita a bordo della barca, corsi di manutenzione e di meteorologia;

L'Associazione potrà avvalersi di prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti e non nonché potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo al fine di assicurare il regolare funzionamento delle strutture e dei servizi offerti;

in tale ottica l'Associazione può in proprio o con il sostegno economico degli associati e/o di qualche sponsor acquistare, gestire, locare o prendere in comodato strutture, attrezzature e mezzi, anche nautici, idonei alla pratica della specialità sportiva dilettantistica di cui sopra, può stipulare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere. Potrà creare siti internet, essere editrice di giornali, riviste e libri a divulgazione gratuita;

la promozione e l'organizzazione di iniziative e/o manifestazioni culturali, folkloristiche, storiche, musicali, di spettacolo, turistiche e artistiche sia in Italia che all'estero, con particolare riferimento alla Sardegna;

l'organizzazione e la gestione di eventi, corsi, stages, riunioni, dibattiti, seminari, formazione professionale e quant'altro ritenuto utile per il raggiungimento dei fini istituzionali;

in diretta attuazione agli scopi sociali, l'Associazione potrà effettuare attività di natura commerciale, nel rispetto della normativa vigente in materia, oltre che a qualsiasi tipo di operazione finanziaria ed economica necessaria all'attività sociale;

L'Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'organizzazione e la partecipazione ad eventi sportivi, culturali, ricreativi, di sagre, feste, manifestazioni, tornei, giochi, anche da tavolo e/o carte, ivi compresa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande a vantaggio esclusivo dei soli soci e quant'altro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;

L'Associazione potrà reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale e intrattenere rapporti con istituti di credito, anche su basi passive;

- il Consiglio direttivo potrà istituire e sopprimere delle sezioni staccate al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali;

La associazione Sportiva Dilettantistica si obbliga, nel rispetto delle norme regolamentari e legislative del

CONI, ad uniformarsi alle direttive e/o regolamenti emanate dalle FSN ed EPS in tema di affiliazioni, tesseramento, regolamento sportivo, regolamento disciplinare e/o quant'altro necessario per soddisfare il vincolo di affiliazione e associativo.

La Associazione si obbliga, oltremodo, ad adottare il Regolamento di disciplina delle FSN ed EPS cui è affiliata e al rispetto delle decisioni, sentenze, provvedimenti disciplinari, lodi emessi dagli Organi di Giustizia e/o disciplina.

Può inoltre collaborare con tutte le Associazioni o Federazioni nazionali ed internazionali interessate alle attività sportive in oggetto.

### SOCI

ART.3: Sono soci dell'Associazione coloro che ne condividono gli scopi e cooperano alla loro realizzazione. Il numero dei Soci è illimitato e possono aderire cittadini italiani e di altra nazionalità di ambo i sessi. In caso di domanda di ammissione presentate da minorenni dovrà essere controfirmata da un esercente la patria potestà. Il diritto di voto viene esercitato direttamente dal socio dal 18° anno di età. Non sono ammesse deleghe. La qualifica di socio non può essere temporanea e non è trasmissibile. Il socio non ha diritto alla ripartizione di utili, fondi della associazione o riserve di capitale.

ART.4: Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda di ammissione alla Associazione, su appositi moduli, completa dei dati anagrafici e della residenza, dichiarando di accettare il presente Statuto. E' compito del Consiglio Direttivo valutare in merito all'accettazione o meno di tale domanda. L'accettazione della domanda comporta l'iscrizione al libro dei soci. Alla mancata accettazione potrà essere opposto ricorso che verrà valutato insindacabilmente dal Collegio dei Probiviri o, in mancanza, dalla prima Assemblea Ordinaria utile.

ART. 5: Qualora, dopo la accettazione della domanda, si manifestino motivi di incompatibilità con la qualifica di socio, è data facoltà al Consiglio Direttivo di revocare l'iscrizione entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento di presunta incompatibilità. Avverso l'esclusione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri o, in mancanza, alla prima Assemblea Ordinaria utile. Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

ART.6: I soci hanno uguali diritti tra loro, diritto di voto in assemblea, diritto di frequentare i locali dell'Associazione ed a partecipare alle riunioni e manifestazioni indette dalla stessa.

ART.7: I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale e ad eventuali contributi associativi, nella misura, nei modi e nei tempi stabiliti dal Consiglio Direttivo, all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo e delle deliberazioni prese dagli Organi sociali.

ART.8: La qualifica di socio si perde nel caso di dimissioni volontarie presentate al Consiglio Direttivo, per inosservanza dello Statuto e dei regolamenti, per morosità senza giustificato motivo della quota sociale e dei contributi associativi e per aver recato danno morale o materiale alla Associazione. In attesa della deliberazione definitiva, ove debba precedersi con opportuna istruttoria, il Consiglio Direttivo ha facoltà di sospendere temporaneamente il socio da ogni attività del Circolo. Il Consiglio Direttivo delibera sulle espulsioni e radiazioni con voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri che lo compongono. Il provvedimento di radiazione può essere impugnato, entro 30 giorni dalla avvenuta pubblicazione presso la sede sociale, nanti l'assemblea dei soci.

Alla Associazione possono aderire affiliati, iscritti e partecipanti ai sensi dell'art. 148 del DPR 917/86 che, dietro loro richiesta, possono partecipare, esclusivamente alle attività istituzionali promosse dalla associazione medesima. Agli affiliati, iscritti e partecipanti non sono applicabili le norme statutarie riferite alla sola categoria degli associati,

### PATRIMONIO SOCIALE

ART.9: Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito dalle quote associative, dai contributi associativi, da contributi e/o liberalità che pervenissero all'Associazione, avanzi di gestione, da beni mobili ed immobili acquistati e/o pervenuti a qualsiasi titolo, da eventuali contribuzioni straordinarie, anche se provenienti da non soci, fondi di riserva e quanto altro entri nella disponibilità dell'Associazione.

ART.10: Le somme versate per le quote sociali, di volta in volta stabilite, non sono restituibili, non sono trasmissibili, rivalutabili ne ripetibili.

### RENDICONTO

ART.11: L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Al termine dell'esercizio, e comunque entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo, viene predisposto il rendiconto economico e

finanziario che deve essere presentato all'assemblea

ART.12: Il residuo attivo del bilancio sarà utilizzato nell'esercizio successivo secondo gli scopi sociali o accantonato a riserva di patrimonio dell'Associazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### ASSEMBLEA

ART. 13 : L'assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria. Le assemblee sono convocate con avviso affisso all'interno dei locali dell'associazione con almeno 10 giorni di preavviso. L'avviso dovrà riportare data, luogo e ordine del giorno dell'Assemblea.

ART.14: L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto. Liberamente essa delinea le attività sociali annuali, elegge il Presidente, elegge i componenti del Consiglio Direttivo, conferisce gli incarichi sociali, nomina il comitato elettorale per il controllo delle votazioni ed approva il rendiconto economico consuntivo e quello preventivo (qualora predisposto), delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ART.15: L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione, sul trasferimento della sede sociale e su ogni altro aggiornamento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo. E' convocata dal Consiglio Direttivo per i motivi suesposti e quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo (1/3) dei soci, entro 20 giorni dalla data della richiesta di convocazione.

ART.16: Le assemblee anzidette si intendono regolarmente costituite rispettivamente: in 1^ convocazione con la presenza di almeno metà dei soci; in 2^ convocazione, trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione, con qualunque numero di soci presenti.

Deliberano sempre a maggioranza dei presenti.

ART.17: Per deliberare sulle modifiche allo Statuto o sullo scioglimento della Associazione è necessaria rispettivamente in 1^ e 2^ convocazione: la presenza di metà dei soci ed il voto favorevole di 3/5 dei presenti; con qualunque numero di soci, il voto favorevole di 4/5 dei presenti.

ART.18: Alle assemblee partecipano solo i soci presenti ed in regola con il pagamento della quota associativa, esprimendosi personalmente per alzata di mano o a scrutinio segreto; hanno diritto al voto solo i soci maggiorenti. Non sono ammesse deleghe.

ART.19: Le assemblee sono presiedute da un Presidente nominato dalle stesse. Il Presidente nomina un Segretario che provvederà a redigere il verbale dell'Assemblea ed a riportarlo su un apposito registro verbali.

#### CONSIGLIO DIRETTIVO

ART.20: Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 consiglieri eletti fra i soci che non siano stati interessati da provvedimenti disciplinari nei due anni precedenti alle elezioni e dura in carica 3 anni. Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati. L'assemblea stessa designa gli incarichi interni. È fatto divieto ricoprire la carica di amministratore in altre associazioni della medesima disciplina. Il Consiglio Direttivo deve ritenersi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venissero a mancare la maggioranza dei suoi componenti. In tal caso i rimanenti dovranno convocare quanto prima l'assemblea per la sostituzione.

ART.21: Il Consiglio ha la gestione dell'Associazione. E' convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri. Il Presidente, o gli altri consiglieri, potranno ricoprire più incarichi temporaneamente. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Il Consiglio redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci, stabilisce la misura, i modi ed i tempi di versamento delle quote sociali annuali e di eventuali contributi associativi, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, redige i rendiconti, formula il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, delibera circa la sospensione e la espulsione dei soci e favorisce la partecipazione dei soci alle attività della Associazione. Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili e di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. Può conferire incarichi esecutivi agli iscritti e non, che abbiano competenze specifiche. Il Consiglio svolge ogni altra funzione che non sia attribuita dal presente statuto ad altri organi dell'Associazione.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo, Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti all'incarico.

ART.22: Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART.23: Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione e la firma sociale; il Presidente può delegare la firma per alcune delle mansioni di sua competenza a membri del Consiglio Direttivo.

Il vice-presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Il Segretario da esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni,

Tutte le altre funzioni (come ad esempio: la tenuta del libro degli associati, il protocollo, la contabilità della associazione, ecc) possono essere demandate ad altri componenti il Consiglio Direttivo o ad altri associati, ovvero anche a soggetti terzi

#### COLLEGIO SINDACALE (facoltativo)

ART.24: Il Collegio sindacale, quando nominato, si compone di tre membri e due supplenti eletti dall'Assemblea. Effettua gli adempimenti di legge ed i controlli amministrativo- contabili. I membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

#### COLLEGIO DEI PROBIVIRI (facoltativo)

ART.25: Il Collegio dei Probiviri, quando nominato, si comporrà di tre membri e due supplenti. Dirime le controversie associative.

I membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

#### SCIoglimento

ART.26: Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire solamente per delibera della Assemblea Straordinaria con le maggioranze previste per tale seduta.

ART.27: In caso di scioglimento, l'Assemblea delibera sulla designazione del patrimonio residuo, dedotte le passività. Il patrimonio restante dovrà comunque essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o di fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### DISPOSIZIONI FINALI

ART.28: L'Associazione garantisce a tutti gli Associati la protezione dei dati personali, anche sensibili, di cui sia in possesso avendo cura di predisporre tutte le misure di sicurezza previste dalle vigenti normative in materia ritenute necessarie per la tutela della privacy dei propri aderenti.

ART.29: Tutte le controversie sociali, anche relative all'interpretazione del presente Statuto, tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra gli organi e l'associazione e tra i componenti degli organi dell'associazione dovranno essere risolte, previo esperimento di un tentativo di conciliazione affidato ad un Collegio arbitrale composto di tre arbitri da designarsi tra i soci.

ART.30: Per quanto non previsto dal presente Statuto si rimanda alle norme del Codice Civile e dell'ordinamento italiano e alle norme della federazione o ente di promozione di riferimento.